



COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR

Provincia di Lecce



Approvato con Det. Gen. N° 05 del 10/01/2023

BANDO PER L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO ABITAZIONI IN LOCAZIONE – ANNO 2021.

In esecuzione della determinazione n. 05 del 10/01/2023 Reg. Gen., è indetto BANDO pubblico di CONCORSO per l'attribuzione di contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno **2021**, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 431/98.

ART. 1) REQUISITI PER L'AMMISSIONE

- a) Residenza anagrafica nel Comune di Sogliano Cavour nell'anno 2021;
- b) Cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea purché in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione;
 - per il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea, residenza da almeno dieci anni in Italia;
 - ovvero da almeno cinque anni in Puglia ai sensi dell'art. 11, c. 13 della Legge n. 133 del 6.8.2008;
- c) Nucleo familiare con reddito annuo imponibile complessivo non superiore all'importo di due pensioni minime INPS **€13.405,08** (Circolare INPS n. 197 del 23/12/2021) con incidenza del canone di locazione non inferiore al 14%, per il quale il fabbisogno attribuibile non può essere superiore a € 3.098,74/anno (D.M. 7.6.1999, art.1 – **Fascia "A"**);

OPPURE

nucleo familiare con reddito convenzionale annuo complessivo, come definito dall'art. 2, punto f) della L.R. n. 54/84, determinato ai sensi della legge 457/78 art. 21 e s.m.i. e adeguato con la D.G.R. n. 1479 del 1.8.2008, non superiore a **€15.250,00** (il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di €516,46 per ogni figlio a carico; qualora alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la predetta detrazione sono calcolati nella misura del 60%) con incidenza del canone di locazione non inferiore al 24%, per il quale il fabbisogno attribuibile non può essere superiore a € 2.324,06/anno (D.M. 7.6.1999, art. 2 – **Fascia "B"**);

- d) In ottemperanza al disposto della L.R. 15 novembre 2017, n. 45, art. 6, comma 4, lettera b), destinatari dei contributi sui canoni di locazione anno 2020 potranno essere anche i coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico, aventi i seguenti requisiti:
 - disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell'importo stabilito per l'assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge;
 - presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle

persone handicappate).

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 45/2017, è escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. n. 11/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale;

- e) essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo nel corso dell'anno 2021, regolarmente registrato, per un immobile la cui superficie utile non dovrà superare 95 mq. o 119 mq per i nuclei di 6 o più persone e che comunque non sia un alloggio accatastato con cat. A1, A8, A9;
- f) non essere assegnatario, conduttore e comunque occupante di alloggi pubblici (alloggi E.R.P., ecc.);
- g) nessun componente il nucleo familiare deve essere titolare dell'assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l'alloggio sia inutilizzabile;
- h) non aver usufruito di altro contributo per il sostegno alle abitazioni in locazione relativamente all'anno 2021;
- i) non aver usufruito delle agevolazioni di carattere fiscale previste dalla legge n. 431/98, per l'anno 2021;
- j) Per la determinazione del reddito 2021 di ogni componente del nucleo familiare dovrà essere utilizzato, si esemplifica, per il modello Certificazione Unica 2022, nel quadro Dati fiscali, il rigo 1 o il rigo 2; per il modello 730/2022, redditi 2021, il rigo 11, quadro 730-3; per il modello Unico P.F. 2022 il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD.

Oltre all'imponibile fiscale vanno inoltre computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento e l'assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (art. 3, comma 1, lettera e) della L.R. n. 10/2014, integrato dalla L.R. n. 67/2017).

Per chi dichiara reddito ZERO e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b) sia superiore al'90%, alla domanda deve essere allegata:

- dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune,

OPPURE

- dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone,

OPPURE

- nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.

Non sarà prevista né applicata la maggiorazione di cui all'art. 2, comma 4 del D.M. 7.6.1999.

Richiedente e beneficiario dell'eventuale contributo è il titolare del contratto di locazione, salvo i casi di:

- separazione con assegnazione della casa coniugale, da parte del Giudice, al coniuge non firmatario del contratto;
- decesso del titolare del contratto di locazione, purché originariamente accorpato al nucleo familiare del richiedente;

Il fabbisogno (cioè il contributo max attribuibile nei limiti del D.M. 7/6/99, art.1 e art. 2-comma 3- in ragione del periodo di locazione) ad integrazione del pagamento del canone di locazione di edifici di proprietà privata è relativo al periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 e l'importo è calcolato in rapporto ai mesi di validità del contratto di locazione, regolarmente registrato.

ART. 2) ESCLUSIONI:

Sono escluse dalle graduatorie:

1. le domande presentate da soggetti con reddito relativo all'intero nucleo familiare derivante da lavoro autonomo, o con reddito misto con una componente da lavoro autonomo, a meno che gli stessi versino in situazione di particolare debolezza sociale: n. 3 figli minorenni a carico, presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne e/o soggetto portatore di handicap (opportuna-mente documentato), nucleo familiare monogenitoriale;
2. le domande presentate da soggetto locatario con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatore;
3. le domande relative a nuclei familiari composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF che, relativamente all'anno 2021:
 - a. hanno titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;
 - b. hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito dalla L.R. n. 10/2014, art. 10, comma 2, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
 - c. hanno richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale;
 - d. hanno beneficiato di ogni altro contributo pubblico per il sostegno alla locazione riconducibile all'emergenza sanitaria da Covid-19 percepito per l'annualità 2021, in relazione ai soli mesi per i quali si è percepito l'eventuale beneficio;
4. Sono altresì escluse le domande per:
 - a. alloggi in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L. n. 431/98 e decreti ministeriali attuativi;
 - b. alloggi con categoria catastale A1, A8 e A9;
 - c. alloggi con superficie utile superiore a mq. 95, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi.

Alla scadenza del presente bando saranno formulate due apposite graduatorie (fascia A e fascia B) dei soggetti ammissibili, in base alle disposizioni regionali su menzionate. Le graduatorie saranno redatte in base al reddito e all'incidenza del rapporto canone/reddito in ordine crescente, relativamente ai mesi in cui il richiedente abbia effettivamente condotto in locazione l'immobile, sempre sulla base del contratto regolarmente registrato.

Gli eventuali contributi concessi non sono cumulabili con la **quota destinata all'affitto** del c.d. **reddito di cittadinanza e/o pensione di cittadinanza** di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. A tal fine il Comune provvederà alla trasmissione all'INPS dei dati relativi ai contributi concessi ai fini delle dovute compensazioni per locazione sul reddito di cittadinanza, gestite in modalità automatizzata dallo stesso Ente previdenziale.

Modalità e termini di compilazione della domanda

La domanda di partecipazione al presente bando deve essere compilata su appositi moduli reperibili presso l'Ufficio Protocollo e sul sito istituzionale dell'Ente.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al protocollo comunale entro il giorno 01/03/2023, ore 18,00, pena l'esclusione.

La data di arrivo delle domande cartacee sarà comprovata esclusivamente dalla registrazione delle stesse dal protocollo informatico del Comune.

Questo Ente non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nel recapito delle domande, di conseguenza il recapito delle stesse rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi ragione non giungano a destinazione in tempo utile.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate e di richiedere in qualunque momento la documentazione relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate. Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi di legge e le relative richieste escluse dagli eventuali benefici.

Si informa che i dati personali dei quali l'Amministrazione entrerà in possesso saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità inerenti al presente procedimento e per scopi istituzionali, nel rispetto del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Allegati alla domanda:

- Copia contratto di locazione regolarmente registrato per l'anno 2021;
- Copia della ricevuta di versamento dell'imposta di registro relativa all'anno 2021;
- Ricevute di pagamento del canone di locazione riferito all'anno 2021 o copie dei bonifici bancari di pagamento dell'affitto o dichiarazione di avvenuto pagamento del canone di locazione corredata da una fotocopia di un documento di riconoscimento del locatore;
- Copie modelli Certificazione Unica 2022, 730/2022 – UNICO P.F. 2022, relativi ai redditi di tutti i componenti il nucleo familiare per l'anno **2021**;
- Dichiarazione relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone per chi dichiara redditi ZERO e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sia superiore al 90%;
- Autocertificazione sottoscritta da altro soggetto che attesti la veridicità del sostegno economico fornito al richiedente la domanda di contributo e l'ammontare del reddito percepito dal sottoscrittore, per chi dichiara redditi ZERO e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito sia superiore al 90%;
- Eventuale dichiarazione indicante il decesso del titolare del contratto di locazione, purché accorpato al nucleo familiare originario del richiedente;
- Per i lavoratori autonomi: copia del certificato rilasciato dalla competente autorità, attestante lo stato di handicap;
- Eventuale documentazione comprovante la situazione di particolare disagio sociale;
- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Sogliano Cavour, lì 17/01/2023

Il Responsabile del Settore
F.to Avv. Mirella Rosaria GUIDA